

Approvato con C.C. n. 3 del 19.02.2004 – RIAPPROVATO con C.C. n. 3 del 16.02.2005  
Modificato con C.C. n. 22 del 26.04.2007 – Modificato con C.C. n. 94 del 22.12.2008 –  
Modificato con C.C. n. 02 del 05.02.2009 – Modificato con C.C. n. 94 del 22.12.2010 –  
Modificato con C.C. n. 37 del 08.06.2011 – Modificato con C.C. n. 51 del 03.08.2011 –  
Modificato con C.C. n. 5 del 22.02.2012



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

### ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi del D.Lgs. 5.02.1997n. 22, svolto nell'ambito del territorio comunale con le modalità previste dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e rifiuti pericolosi", è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

### ARTICOLO 2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. 5.02.1997 n. 22, approvato con deliberazione del C.C. n. 65 del 12.07.2001 e C.C. n. 89 del 27.09.2001. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

2. Ai fini del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e rifiuti pericolosi.

### **ARTICOLO 3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento viene adottato in conformità ai principi contenuti nella L. 27.07.2000 n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

### **ARTICOLO 4 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA**

1. Presupposto che determina l’applicazione della tassa è la detenzione o l’occupazione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come definito dal citato “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e rifiuti pericolosi”.

2. Per gli alloggi locati in modo saltuario la tassa è dovuta dal proprietario.

3. In caso di locazione non saltuaria, ossia almeno annuale, dell’immobile la tassa è dovuta dal locatore. In caso di subaffitto il locatore originario rimane soggetto passivo della tassa qualora sia proprietario dei mobili e delle suppellettili.

4. Gli immobili vengono tassati in base alla categoria di appartenenza della loro destinazione unitaria principale, indipendentemente dalla destinazione dei singoli locali.

### **ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI DALLA TASSA**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o purché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) locali riservati ad impianti tecnologici, quali centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili, ove non si abbia presenza umana, nemmeno sporadica;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea perizia, redatta da un tecnico iscritto all'albo, o da altro documento idoneo.

**3.** Le caratteristiche dei locali di cui al comma precedente debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione (da presentarsi entro il 20 gennaio successivo all'occupazione o detenzione dell'immobile) e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

**4.** Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

**5.** Le attività soggette dalla vigente normativa all'obbligo di smaltimento speciale di rifiuti tossico-nocivi e speciali non assimilati agli urbani hanno diritto, a richiesta, ...omissis... attraverso l'esibizione dei registri di smaltimento previsti dalla legge, a non pagare la tassa per le sole superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, detti rifiuti tossico-nocivi. Ai fini dell'esenzione dal pagamento, è necessario che il soggetto tenuto al pagamento della tassa dimostri di effettuare lo smaltimento speciale attraverso l'esibizione dei registri di smaltimento previsti dalla legge.

**6.** Qualora non sia possibile determinare con certezza la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani tossici o nocivi, le attività di cui al precedente comma hanno diritto, a richiesta, attraverso l'esibizione dei registri di smaltimento previsti dalla legge, ad ottenere una riduzione forfetaria del 20% della superficie tassabile. Da tale computo sono sempre esclusi i locali adibiti ad ufficio, mense, spogliatoi e servizi.

## **ARTICOLO 6 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

**1.** La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

**2.** Per le abitazioni, la superficie da iscriversi a ruolo non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale; per le pertinenze la superficie da iscriversi a ruolo è pari alla consistenza catastale. In entrambi i casi, le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

**2bis.** Per le unità immobiliari che sono prive a catasto del dato della superficie, fermo restando il disposto dell'art. 70 del D.Lgs. 507/2003, si iscrive a ruolo la superficie risultante da planimetria redatta da tecnico abilitato.

**2ter.** In deroga al disposto del comma 2, qualora la superficie dell'abitazione, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte, sia inferiore almeno del 10% di quella determinata come al comma 2, è ammessa la presentazione di idonea planimetria redatta da tecnico abilitato, con il calcolo delle superfici da iscrivere a ruolo.

**3.** Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata per l'attività professionale ed economica. La restante parte è soggetta alla tariffa prevista per la civile abitazione.

## **ARTICOLO 7 – APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**1.** La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

**2.** Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

**3.** Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed ai competenti uffici tributari e tecnici del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

**4.** In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

**5.** Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento delle loro capacità ricettive.

## **ARTICOLO 8 – SUDDIVISIONE DELLE UTENZE IN CATEGORIE**

1. Le utenze sono suddivise in categorie, sulla scorta della classificazione disposta dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

### **Utenze abitative:**

abitazioni (compresi soffitte, sottotetti (per la parte di altezza superiore a m. 1,5) , magazzini dell'abitazione, box), Case alloggi per vacanze, Affittacamere, Bed & breakfast.

### **Utenze non abitative:**

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna forma di vendita diretta, né all'ingrosso, né al minuto
4	Campeggi, parchi per vacanze, villaggi turistici, distributori di carburanti, impianti, sportivi
5	Stabilimenti balneari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza chiosco bar</li> <li>• con chiosco bar</li> </ul>
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi, locande, case per ferie, agriturismo con somministrazione
8	Alberghi, locande, case per ferie, agriturismo senza somministrazione, residence
9	Case di cura e riposo, comunità alloggio, residenze protette
10	Ospedali, ambulatori, consultori
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, erboristerie, tabaccai, plurilicenze

Comune di Andora – Regolamento Ta.R.S.U.

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, lavanderie
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, laboratori di gelateria
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria con somministrazione, torrefazione con somministrazione
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio e gastronomie, macellerie
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di genere alimentare
30	Discoteche, night club, sale gioco, luna park, giostre e giochi

## **ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI**

**1.** In attuazione all'art. 67 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono consentite le seguenti agevolazioni tariffarie:



- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ii) ISEE da €7.001,00 ad €9.000,00   | riduzione del 70% |
| iii) ISEE da €9.001,00 ad €11.000,00 | riduzione del 60% |
| iv) ISEE da €11.001,00 ad €13.000,00 | riduzione del 50% |
| v) ISEE da €13.001,00 ad €15.000,00  | riduzione del 40% |
| vi) ISEE da €15.001,00 ad €17.000,00 | riduzione del 30% |
- h) Per le abitazioni con due occupanti, ivi residenti, che abbiano compiuto entrambi i 65 anni di età, a condizione che presentino dichiarazione ISEE come segue:
- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| i) ISEE inferiore ad €10.500,00       | esenti            |
| ii) ISEE da €10.501,00 ad €13.500,00  | riduzione del 70% |
| iii) ISEE da €13.501,00 ad €16.500,00 | riduzione del 60% |
| iv) ISEE da €16.501,00 ad €19.500,00  | riduzione del 50% |
| v) ISEE da €19.501,00 ad €22.500,00   | riduzione del 40% |
| vi) ISEE da €22.501,00 ad €25.500,00  | riduzione del 30% |

### **3) Riduzioni per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti**

Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell'art. 67 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

- riduzione 50% sulla tariffa base per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- riduzione 50% sulla tariffa base per le attività che siano certificate in campo ambientale;
- riduzione del 10% sulla tariffa base per le utenze domestiche che utilizzano il sistema del compostaggio. L'agevolazione non si applica ai coltivatori diretti che godono della riduzione di cui al punto 2, lett. d) ed e) del presente articolo. L'agevolazione si applica ai soli residenti ed alla sola abitazione ove risiede il contribuente e non anche alle pertinenze.

**1bis.** Per ottenere le esenzioni di cui al **punto 1) lettere d) ed e)** i contribuenti devono presentare:

- domanda diretta all'Amministrazione comunale come da modello predisposto dall'Ufficio;
- per il punto d) copia di un documento valido di riconoscimento dell'invalidità;



3) per il punto e) copia del DURC e copia denuncia INAIL, se soggetta, nel caso di apertura di nuova unità locale.

**2.** Per ottenere le riduzioni di cui al **punto 2)** i contribuenti devono presentare:

- domanda diretta all'Amministrazione comunale;
- per i punti a), b) e c) copia di un documento valido di riconoscimento dell'invalidità;
- per il punto d) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia;
- per i punti g) e h) copia della dichiarazione ISEE.

**3.** Per ottenere le riduzioni di cui al **punto 3)** i contribuenti devono presentare:

- domanda diretta all'Amministrazione comunale;
- per il punto 3 sub a) relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici eseguiti per addivenire alla minore produzione dei rifiuti o al pretrattamento degli stessi, nonché relazione descrittiva della composizione dei rifiuti prodotti e delle relative quantità annue, redatta da tecnico abilitato;
- per il punto 3 sub a) copia dei registri di smaltimento ovvero copia delle fatture emesse dagli acquirenti dei suddetti prodotti;
- per il punto 3 sub b) copia della certificazione ambientale posseduta in corso di validità;
- per il punto 3 sub c) copia della fattura di acquisto del sistema di compostaggio a nome del titolare dell'utenza, ovvero copia del modulo di adesione al progetto comunale di compostaggio domestico.

**4.** Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate sulla base della domanda con effetto dal bimestre successivo al momento di presentazione della stessa. Nell'ipotesi di cui al comma 1, punto 1, lettera e) l'esenzione decorre dall'anno di nascita dell'impresa se la denuncia viene presentata regolarmente entro il 20 gennaio dell'anno successivo e si applica per i tre anni successivi alla data di nascita dell'impresa; per le domande presentate negli anni successivi a quello di nascita l'esenzione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al momento di presentazione della domanda e si applica per i tre anni successivi alla data di nascita dell'impresa.

**5.** Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta o esente di cui al presente articolo. Le dichiarazioni ISEE vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 (art. 66 comma 6, D.Lgs. 507/93).

**5bis.** Ai fini dell'esenzione di cui al punto 1, lett e) per **nuova impresa** si intende l'impresa che nasce nel periodo indicato (data da visura Camerale) con sede operativa in Andora o l'impresa che nel periodo indicato (data da visura Camerale) apre una nuova unità locale in Andora purché con almeno un dipendente o un socio lavoratore o un collaboratore familiare; per **nuova attività** si intende una attività completamente nuova, cioè non derivante da cessione o affitto d'azienda; per fruire dell'esenzione le imprese devono essere in regola con il DURC per tutto il periodo.

**5ter.** I DURC e le denunce INAIL, o “denunce salari” o “denunce cantiere” vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 ( art. 66 comma 6 , D.Lgs. 507/93).

**6.** Gli uffici, nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, faranno presente ai contribuenti l'obbligo degli adempimenti di cui al precedente paragrafo.

**7.** Annualmente l'ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.

## **ARTICOLO 10 – RIDUZIONI**

**1.** In attuazione all'art. 66 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 sono consentite le seguenti riduzioni della tariffa per particolari condizioni d'uso dei locali:

- a) 30% locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- b) 30% locali abitativi delle costruzioni rurali degli agricoltori.

**2.** Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente, sono applicate sulla base della denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

**3.** Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo. In difetto si procederà al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 (art. 66 comma 6, D.Lgs. 507/93).

**4.** Annualmente l'ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.

## **ARTICOLO 11 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5. In tutti i casi sussiste l'obbligo di denuncia e la conseguente iscrizione a ruolo per le superfici coperte e scoperte anche in assenza di autorizzazione ovvero anche per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP.

6. La denuncia deve essere presentata contestualmente all'occupazione ed una unica volta in caso di occupazioni temporanee, ma ripetute nel corso degli anni.

## **ARTICOLO 12 – DENUNCE**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia, presentata utilizzando i moduli messi a disposizione dell'Ufficio Tributi o su carta semplice, deve necessariamente e contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'indicazione del codice fiscale della persona fisica o del rappresentante della ditta individuale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati ed i dati catastali;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) il nominativo del precedente occupante o proprietario;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma del denunciante o del rappresentante legale o negoziale.

5. Alla denuncia deve essere allegata la copia di un documento di identità valido.

6. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

### **ARTICOLO 13 – DECORRENZA DELLA TASSA**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs n. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto allo sgravio solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

### **ARTICOLO 14 – SGRAVI E RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da

quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura prevista dall'art. 15, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate.

5. Non si procede al rimborso quando l'importo complessivamente dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposizione, risulti inferiore a €16,53.

### **ARTICOLO 15 – SANZIONI**

1. Per le omissioni e violazioni indicate nell'art. 76 del D.Lgs n. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi previste.

### **ARTICOLO 15BIS – RISCOSSIONE DELLA TASSA**

1. La riscossione avviene in forma diretta, mediante l'invio al contribuente di un avviso bonario di pagamento nel quale è predeterminato l'importo dovuto, distinto per ciascun immobile.

2. L'avviso deve contenere le indicazioni minime della tipologia di utenza (domestica o non domestica e la tipologia di non domestica), della metratura e della tariffa applicata.

3. La tassa deve essere pagata annualmente entro il 31 luglio se in unica soluzione, ovvero in due rate di cui la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 31 ottobre. L'importo è determinato dal Comune e comunicato al contribuente tramite un avviso di pagamento.

**3bis.** Ai contribuenti che non pagano entro i termini indicati viene applicata la sanzione per omesso/ritardato pagamento nella misura prevista dalla normativa.

**3ter.** In deroga al disposto del comma precedente, l'ufficio tributi, in luogo dell'attività di accertamento, può inviare una intimazione di pagamento, con spese a carico del destinatario.

4. Le somme non pagate spontaneamente vengono rimosse mediante procedure coattive.

5. Non si procede alla riscossione di importi annui inferiori ad €5,00, salvo che per la tassa giornaliera per la quale non sussiste un limite.

### **ARTICOLO 16 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 161 della legge 27.12.2006 n. 296 e dalla legge 27.07.2002 n. 212.

2. Si applicano inoltre le disposizioni del vigente Regolamento generale delle entrate.

### **ARTICOLO 17 – AUTOTUTELA**

1. Nel caso in cui si verifichi che l'errata iscrizione a ruolo del contribuente derivi da un errore d'ufficio, l'errore, in autotutela, può sempre essere rilevato sia d'ufficio che ad istanza di parte e dà luogo a rimborsi nei termini di prescrizione ordinari stabiliti dal codice civile se più favorevoli al contribuente.

### **ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore l'1.01.2005 secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Sono fatte salve le riduzioni di cui all'art. 10, già concesse.

### **ARTICOLO 19 – NORME TRANSITORIE**

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 15bis, comma 3, per il solo anno 2011 la prima scadenza di pagamento è determinata nel 31 agosto in luogo del 31 luglio.

**SOMMARIO**

<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI .....</b>	<b>1</b>
ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	1
ARTICOLO 2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.....	1
ARTICOLO 3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ARTICOLO 4 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA .....	2
ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI DALLA TASSA.....	2
ARTICOLO 6 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA.....	3
ARTICOLO 7 – APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	4
ARTICOLO 8 – SUDDIVISIONE DELLE UTENZE IN CATEGORIE .....	5
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI.....	6
ARTICOLO 10 – RIDUZIONI.....	10
ARTICOLO 11 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO .....	11
ARTICOLO 12 – DENUNCE .....	11
ARTICOLO 13 – DECORRENZA DELLA TASSA.....	12
ARTICOLO 14 – SGRAVI E RIMBORSI.....	12
ARTICOLO 15 – SANZIONI .....	13
ARTICOLO 15BIS – RISCOSSIONE DELLA TASSA.....	13
ARTICOLO 16 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO .....	14
ARTICOLO 17 – AUTOTUTELA.....	14
ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE .....	14
ARTICOLO 19 – NORME TRANSITORIE.....	14